REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3611/84 che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4216/88 [4], ha fissato coefficienti di adeguamento per i calamari congelati;

considerando che, a seguito del recente sviluppo del mercato, il calamaro « Loligo opalescens » è divenuto un prodotto importante nelle importazioni comunitarie di calamari congelati; che è pertanto necessario fissare coefficienti di adeguamento per questa specie, in modo da permettere la loro applicazione al regime dei prezzi di riferimento ed a quello contemplato all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte I, lettera a) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3611/84 è sostituita dal testo seguente:

« Specie	Codice NC	Presentazione	Coefficienti
a) Calamari Loligo spp.			
— Loligo patagonica	ex 0307 49 39	— interi, non puliti	1,00
		— puliti	1,20
— Loligo vulgaris	0307 49 31	— interi, non puliti	2,00
		— puliti	2,40
— Loligo pealei	0307 49 33	— interi, non puliti	1,20
		— puliti	1,40
— Loligo opalescens	ex 0307 49 39	— interi, non puliti	0,80
		— puliti	0,95
— Altre specie del Loligo	ex 0307 49 39	— interi, non puliti	1,10
		— puliti	1,30 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 41.
(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 37.